

CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO ESTERI

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il DPR n. 132 del 28.02.2003 *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.10.1999 n. 508* che all'art. 14 comma 4 prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto previa delibera degli Organi competenti e sentito il Consiglio Accademico;
- VISTO** L'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*
- VISTO** l'articolo 38 del Decreto Legislativo 165 del 2001
- VISTO** l'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022;
- VISTA** la delibera n. del Consiglio accademico n. 106 del 07/08/2024;
- VISTA** la delibera n. del Consiglio di amministrazione n. 09 del 08/07/2024;

DECRETA

L'entrata in vigore dell'allegato Regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Il Presidente
Ing. Carmelo Gallo




REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

Art. 1 – Premesse

1. L'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 stabilisce che il riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale le singole Istituzioni accademiche attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
2. In base alla Convenzione di Lisbona ratificata in Italia con la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto nel nostro Paese il concetto di [riconoscimento finalizzato](#) del titolo estero.
3. Le autorità accademiche competenti possono:
 - riconoscere l'equipollenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello rilasciato dall'Istituzione italiana (c.d. "riconoscimento diretto"). La procedura di valutazione si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
 - riconoscere il titolo ai fini dell'abbreviazione del similare corso di studi cui iscriversi per completare il percorso accademico e ottenere il titolo italiano (c.d. abbreviazione di corso).
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022 e dell'art. 38 comma 3.2 del D. Lgs. 165/2001, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, [provvedono](#) le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2 – Riconoscimento del titolo estero


1. Chi è interessato a richiedere il riconoscimento del titolo di laurea estero per ottenere il corrispondente titolo accademico italiano (Diploma accademico di I livello, diploma accademico di II livello) presso il Conservatorio di Cosenza è tenuto a consultare l'offerta formativa per verificare l'effettiva coincidenza dei percorsi accademici in vista del riconoscimento completo o del riconoscimento parziale.
2. Il riconoscimento sarà effettuato secondo le [linee guida CIMEA](#) in allegato alla presente.
3. La procedura di riconoscimento ha una durata massima di 90 giorni dalla ricezione della domanda di riconoscimento accademico da parte del richiedente.



4. Entro tale termine, la Struttura Didattica competente si pronuncerà sul possibile riconoscimento del titolo accademico internazionale attraverso:
- il riconoscimento diretto del titolo e il rilascio del titolo italiano corrispondente.
 - il rifiuto del riconoscimento se la Struttura Didattica competente riscontra delle lacune. In questo caso sarà consentito immatricolarsi al corso di studio di interesse presentando la domanda di abbreviazione di carriera.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

1. Le richieste di riconoscimento dovranno essere trasmesse tramite la seguente procedura:
- Registrarsi preventivamente sulla [piattaforma dedicata](#). Al termine della procedura salvare le credenziali di accesso che serviranno successivamente.
 - Inviare tramite pec all'indirizzo: riconoscimenti@pec.conservatoriocosenza.it il format della domanda da compilare in tutte le sue parti unitamente alla seguente documentazione inviata tramite scansione PDF – non fotografata – ed in un unico file:
 - a) diploma di scuola secondaria superiore. Se si è in possesso di un diploma di Scuola superiore di II grado italiano è sufficiente un'autocertificazione del titolo di studio; se si è in possesso di un diploma estero* si rammenta che per l'accesso alla formazione superiore italiana è necessario possedere un titolo di studio conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità complessiva. Se si è in possesso di un diploma conseguito con meno di 12 anni di scolarità, per colmare gli anni di scolarità mancanti saranno utilizzati i criteri indicati dalle disposizioni ministeriali vigenti. Pertanto, nel processo di riconoscimento accademico potranno essere oggetto di riconoscimento soltanto gli eventuali crediti/esami che non siano già stati utilizzati per colmare gli anni di scolarità mancanti;
 - b) titolo accademico estero* conseguito con allegata dichiarazione di valore oppure attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA. Nel caso di richiesta di riconoscimento di un titolo accademico di secondo livello l'interessato è tenuto ad allegare anche il titolo accademico di primo livello*
 - c) piano di studi del titolo accademico estero di cui si richiede il riconoscimento in lingua originale con traduzione ufficiale e prova di autenticità (legalizzazione consolare o apostille), contenente il dettaglio degli esami sostenuti con i voti e le ore e/o crediti o in alternativa *diploma supplement* con prova di autenticità. Nel caso in cui il titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento sia un titolo di secondo livello, l'interessato è tenuto ad allegare anche il piano di studi del Corso accademico di primo livello con prova di autenticità o il *diploma supplement* con prova di autenticità.
 - d) programma ufficiale degli esami sostenuti con timbro e firma dell'Istituzione accademica con traduzione fedele in lingua italiana o inglese (non è richiesta una traduzione ufficiale per questo documento, è sufficiente una traduzione effettuata direttamente dal richiedente).
 - e) dichiarazione rilasciata dall'Istituzione accademica estera che ha rilasciato il titolo di studio attestante il sistema di votazione e la scala di votazione applicati corredato di traduzione fedele in lingua italiana o inglese. Se il sistema di



votazione è dettagliato chiaramente all'interno del piano di studi o di altri documenti inseriti all'interno della domanda online non è necessario allegare un documento separato.

2. Una volta ricevuto l'assenso da parte dell'Istituzione di apertura della procedura, si dovrà procedere a trasmettere ricevuta di:
 - versamento dell'imposta di bollo di € 16,00.
 - versamento del contributo di € 500,00 tramite la piattaforma PagoPA

Art. 4 – Procedura di riconoscimento del titolo estero

1. Il Direttore, verificata la disponibilità di tutta la documentazione richiesta al precedente art. 3, convoca apposita commissione costituita da tre docenti afferenti al corso di studio per il quale viene chiesto il riconoscimento.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato.

Art. 5 – Esito della procedura

In caso di riconoscimento totale sarà rilasciato all'interessato un titolo accademico italiano.

In caso di riconoscimento parziale, l'interessato avrà la possibilità di iscriversi con abbreviazione di carriera al corso accademico per il quale ha chiesto il riconoscimento. Nel caso l'iscrizione comporti la frequenza di discipline individuali l'iscrizione può avvenire solo in caso di disponibilità di posti residui rispetto all'anno in corso e in seguito al superamento delle prove previste dai programmi per gli esami di ammissione, salvo specifiche deroghe espressamente indicate nel verbale di riconoscimento.

L'esito della richiesta di riconoscimento è valido solo in caso di iscrizione per quello specifico anno accademico.

Nel caso di sostanziali differenze nel piano di studi e nei percorsi formativi, la Commissione potrebbe valutare di non concedere alcun tipo di riconoscimento. In questo caso sarà comunicata la delibera contenente il diniego motivato al riconoscimento richiesto.